

	<p><i>Ministero dell'Istruzione</i></p> <p>ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALBIATE E TRIUGGIO</p> <p>Via J.F. Kennedy, 9 – 20844 TRIUGGIO (MB)- tel/fax 0362/970161 C.F. 83011480155 - Cod. mecc. MBIC82900X ✉ MBIC82900X@istruzione.it P.E.C. MBIC82900X@pec.istruzione.it www.icalbiatetriuggio.edu.it</p>	
---	---	---

Scuola secondaria di primo grado

CRITERI DI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL'ESAME DI STATO

a.s. 2021/2022

Riferimento normativo

**LA LEGGE N. 107/2015, IL D.LGS. N.
62/2017, IL D.M. N. 741/2017, IL D.M. N.
742/2017 E LA NOTA N. 1865/2017
COSTITUISCONO LA NORMATIVA DI
RIFERIMENTO IN RELAZIONE ALLE NOVITÀ
INTRODOTTE DALLA RIFORMA 2017-18.**

PREMESSA

La valutazione è parte integrante della progettazione ed è volta sia al controllo degli apprendimenti che alla verifica dell'efficacia didattica al fine di intervenire con flessibilità sul progetto educativo.

Articolo 1 del decreto legislativo n. 62/2017:

- 1. La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.*
- 2. La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89; è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria*

autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa.

- 3. La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali.*

INDICAZIONI PER LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL'ESAME DI STATO NELLA SCUOLASECONDARIA DI PRIMO GRADO

- 1. Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.*
- 2. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.*

L'articolo 6 del decreto legislativo n. 62/2017

- 1. Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal comma 2 del presente articolo.*
- 2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.*
- 3. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.*

A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare alle famiglie degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.

La non ammissione viene deliberata a maggioranza; il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative, se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

Criteria e indicazioni per la non ammissione alla classe successiva

Per la Scuola Secondaria la valutazione in itinere e annuale terrà conto, oltre che dei risultati delle singole prove oggettive, verifiche scritte e orali, esercitazioni, libere elaborazioni, compiti di realtà anche dell'aspetto formativo nella scuola di base, ossia:

- dell'età psicologica e biologica, oltre che anagrafica
- della situazione di partenza dell'alunno
- delle prestazioni (compiti, interrogazioni ed altre verifiche)
- dei processi di apprendimento in evoluzione
- dell'impegno dell'allievo
- delle potenzialità dell'alunno di completare in futuro il suo percorso scolastico con il raggiungimento degli obiettivi prefissati
- dei progressi o miglioramenti nelle relazioni e/o negli apprendimenti che l'alunno può aver dimostrato nel corso dell'anno
- della situazione familiare
- di eventuali percorsi integrativi concordati con i servizi sociali o con altri operatori - delle osservazioni periodiche sui processi di maturazione e di apprendimento.

Il voto, quindi, non assumerà una funzione sanzionatoria e selettiva, ma dovrà avere una valenza orientativa a sostegno dei processi formativi dell'alunno.

Per tutti gli alunni il voto di ammissione all'esame non rappresenta soltanto il risultato di medie aritmetiche, ma tiene sempre conto, soprattutto nei confronti degli alunni in situazione di disagio o di diversa provenienza culturale, degli aspetti formativi sopra descritti.

Ciascun docente dovrà disporre, per ogni alunno, di un congruo numero di elementi di giudizio desunti da interrogazioni, esercitazioni (scritte, pratiche e/o grafiche) svolte in casa o a scuola, nel corso dell'intero anno scolastico, in modo che si possa accertare il raggiungimento degli obiettivi propri di ciascuna disciplina.

La non ammissione è subordinata alla progettazione di un percorso educativo e didattico, che garantisca all'alunno opportunità di recupero e sviluppo delle conoscenze e delle competenze non ancora pienamente acquisite.

Il progetto viene stilato dal Consiglio di classe e condiviso con la famiglia e/o gli eventuali servizi di riferimento.

La motivazione della non ammissione deve documentare anche gli sviluppi e gli esiti degli interventi educativi e didattici posti in essere durante l'anno scolastico. Coerentemente con il presente punto non è possibile, se non per situazioni di particolari gravità e in accordo con i genitori e/o i servizi di riferimento, non ammettere alunni già precedentemente non ammessi alla classe successiva.

L'ammissione dell'allievo disabile deve essere deliberata o meno sempre tenendo a riferimento il Piano Educativo Individualizzato.

Validità dell'anno scolastico

Prima di procedere allo scrutinio finale per deliberare l'ammissione o non ammissione delle alunne e degli

alunni alla classe successiva, il Consiglio di Classe (CdC) procede prima alla verifica della validità dell'anno scolastico per ogni singolo discente, per cui è necessaria la **frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato**, che tiene conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.

Nel computo delle assenze vanno esclusi i giorni giustificati secondo le deroghe al limite minimo di frequenza, deliberate dal Collegio dei Docenti. Le deroghe vanno applicate a condizione che il consiglio di classe sia in possesso di elementi necessari per procedere alla valutazione finale.

Il Consiglio di Classe e la scuola, secondo una certa periodicità e comunque prima degli scrutini, comunica alle famiglie informazioni puntuali sulle assenze effettuate.

Qualora venga accertata la non validità dell'anno scolastico, il CdC non procede alla valutazione degli apprendimenti, disponendo la non ammissione alla classe successiva.

Ammissione alla classe successiva nella Scuola Secondaria di I Grado

L'ammissione alla classe successiva è disposta anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.

Di conseguenza, l'alunna o l'alunno può essere ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, che viene riportato sul documento di valutazione.

La scuola, a seguito della valutazione intermedia e finale:

1. segnala tempestivamente alle famiglie delle alunne e degli alunni gli eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione;
2. attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.

Interventi di recupero in itinere

Nel caso di studentesse e studenti con valutazioni insufficienti, nel corso del primo e/o del secondo quadrimestre verranno attivati da parte dei docenti e/o volontari corsi di recupero pomeridiani con iscrizione obbligatoria da parte della famiglia, previa segnalazione dei nominativi da parte del Consiglio di Classe. I corsi si terranno con resoconto dell'attività, svolta seguendo il modello dei progetti della scuola secondaria e secondo le indicazioni presenti nel PTOF sull'integrazione degli apprendimenti. Al termine di ciascun corso di recupero, un test verificherà l'acquisizione almeno dei livelli minimi di apprendimento delle discipline insufficienti e gli esiti saranno comunicati al coordinatore e allegati insieme alla rendicontazione al verbale della classe.

Criteri di non ammissione alla classe successiva nella Scuola Secondaria di I Grado

L'ammissione o non ammissione alla classe successiva viene deliberata, in sede collegiale, da tutti gli insegnanti contitolari durante gli scrutini finali, tenendo conto dei criteri definiti e deliberati dal Collegio dei Docenti. Nel caso di parziale o mancato raggiungimento dei livelli minimi di apprendimento (voto inferiore a 6/10) in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare all'unanimità o a maggioranza, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.

Nella deliberazione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative alla religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante per la decisione assunta dal CdC, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nel raggiungimento dei livelli minimi di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

La non ammissione alla classe successiva, infine, è prevista per gli studenti sanzionati ai sensi dell'art. 4, c. 9bis, del DPR 249/1998, che prevede *l'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, e ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.*

Per i criteri di non ammissione deliberati dal Collegio dei Docenti, lo stesso tiene conto di diversi aspetti, tra i quali:

- distinzione tra insufficienze gravi e non gravi (gravi nel caso di livelli di apprendimento mancanti del tutto; non gravi nel caso di parziale acquisizione);
- numero massimo di insufficienze gravi e non gravi insieme, ai fini della non ammissione;
- numero massimo di insufficienze gravi, ai fini della non ammissione;
- numero massimo di insufficienze non gravi, ai fini della non ammissione.

Nell'ambito di una decisione di non ammissione, il CdC considera comunque altre variabili, quali ad esempio:

- la capacità di recupero dell'apprendente;
- in quali e quante discipline, in base a potenzialità e attitudini, lo studente possa recuperare;
- quali discipline si pensa possano essere recuperate o meno nel corso dell'anno scolastico successivo;
- l'efficacia o meno di un provvedimento di non ammissione;
- il grado di maturità dell'apprendente e la possibile reazione emotiva dello stesso.

Tenendo conto di quanto sopra esposto, per il Collegio dei Docenti risultano non ammessi alla classe successiva le studentesse e gli studenti la cui valutazione non rispetta il seguente criterio:

la somma dei valori negativi nelle valutazioni non sufficienti non può superare il valore di meno quattro (- 4)

Tabella esplicativa:

Numero valutazioni negative	Valutazioni negative	Somma dei valori negativi	Risultato
Una	5	-1	AMMESSO
Una	4	-2	AMMESSO
Due	5, 5	-2	AMMESSO
Due	5, 4	-3	AMMESSO
Due	4, 4	-4	SI DISCUTE NEL CDC LA AMMISSIONE/NON AMMISSIONE
Tre	5, 5, 5	-3	AMMESSO
Tre	5, 5, 4	-4	SI DISCUTE NEL CDC LA AMMISSIONE/NON AMMISSIONE
Tre	5, 4, 4	-5	NON AMMESSO
Tre	4, 4, 4	-6	NON AMMESSO
Quattro	5, 5, 5, 5	-4	SI DISCUTE NEL CDC LA AMMISSIONE/NON AMMISSIONE
Quattro	5, 5, 5, 4	-5	NON AMMESSO
Quattro	5, 5, 4, 4	-6	NON AMMESSO

Quattro	5, 4, 4, 4	-7	NON AMMESSO
Quattro	4, 4, 4, 4	-8	NON AMMESSO
Cinque o oltre	//	//	NON AMMESSO

Nella valutazione si terrà conto delle peculiarità dell'alunna/o e del suo percorso scolastico.

I livelli di partenza e gli obiettivi raggiunti saranno monitorati attraverso test d'ingresso, in itinere e finali,

osservazione in itinere, prove diversificate; **qualora la studentessa o lo studente dovesse essere ammesso alla classe successiva pur riportando alcune insufficienze** verrà trasmesso, insieme alla scheda di valutazione, il prospetto delle insufficienze e un'indicazione sul piano di recupero (se individuale o a gruppo).

Per le alunne e gli alunni segnalati dai singoli CdC si attiveranno, nel mese di giugno, corsi finalizzati al recupero degli apprendimenti, che si terranno con rendicontazione dell'attività, svolta seguendo il modello dei progetti della scuola secondaria e secondo le indicazioni presenti nel PTOF (contenuti essenziali e integrazione degli apprendimenti delle discipline). Al termine di ciascun corso di recupero, un test finale verificherà l'acquisizione almeno dei livelli minimi di apprendimento delle discipline insufficienti. Nel caso in cui anche l'esito di tale test fosse negativo, l'alunna/o si attiverà autonomamente per un recupero individuale estivo che verrà poi verificato nel corso delle lezioni del successivo mese di settembre.

In caso di non ammissione alla classe successiva, il coordinatore del consiglio di classe, in sede di scrutinio, finale presenterà una relazione dettagliata: essa deve riassumere le criticità dell'alunna/o, le strategie di recupero degli apprendimenti adottate durante l'anno, le comunicazioni scuola/famiglia avvenute e ogni altro materiale o documento che sia ritenuto necessario. Tale relazione va allegata al verbale dello scrutinio. Seguirà informativa alla famiglia (colloquio tra genitori e coordinatore, anche allargato ad altri docenti del consiglio di classe).

Criteri e indicazioni per l'ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo

1. L'aspetto fondamentale dell'Esame di Stato deve essere la sua caratterizzazione educativa. Appare quindi come bilancio dell'attività svolta dall'alunno nel triennio nella Scuola Secondario di primo grado e il bilancio dell'azione del Consiglio di Classe.
2. Per l'ammissione all'esame finale del I ciclo sono previsti per le alunne e gli alunni frequentanti la classe terza i seguenti requisiti (articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 62/2017):

- a. L'ammissione o non ammissione all'Esame di Stato viene deliberata, in sede collegiale, da tutti gli insegnanti contitolari durante gli scrutini finali, tenendo conto dei criteri definiti e deliberati dal Collegio dei Docenti. Nel caso di parziale o mancato raggiungimento dei livelli minimi di apprendimento (voto inferiore a 6/10) in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare all'unanimità o a maggioranza, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo.

Nella deliberazione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative alla religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante per la decisione assunta dal CdC, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

- b. È inoltre richiesta la frequenza scolastica per almeno $\frac{3}{4}$ del monte ore annuale, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio Docenti.
- c. La non ammissione alla classe successiva, infine, è prevista per gli studenti sanzionati ai sensi dell'art. 4, c. 6 e 9bis, del DPR 249/1998, che prevede *l'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, e ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.*

Per i criteri di non ammissione deliberati dal Collegio dei Docenti, lo stesso tiene conto di diversi aspetti, tra i quali:

- distinzione tra insufficienze gravi e non gravi (gravi nel caso di livelli di apprendimento mancanti del tutto; non gravi nel caso di parziale acquisizione);
- numero massimo di insufficienze gravi e non gravi insieme, ai fini della non ammissione;
- numero massimo di insufficienze gravi, ai fini della non ammissione;
- numero massimo di insufficienze non gravi, ai fini della non ammissione.

Nell'ambito di una decisione di non ammissione, il CdC considera comunque altre variabili, quali ad esempio:

- la capacità di recupero dell'apprendente;
- in quali e quante discipline, in base a potenzialità e attitudini, lo studente possa recuperare;
- quali discipline si pensa possano essere recuperate o meno nel corso dell'anno scolastico successivo;
- l'efficacia o meno di un provvedimento di non ammissione;

- il grado di maturità dell'apprendente e la possibile reazione emotiva dello stesso.

d. Tenendo conto di quanto sopra esposto, per il Collegio dei Docenti risultano non ammessi all'Esame di Stato le studentesse e gli studenti la cui valutazione non rispetta il seguente criterio:

la somma dei valori negativi nelle valutazioni non sufficienti non può superare il valore di meno quattro (- 4)

Tabella esplicativa:

Numero valutazioni negative	Valutazioni negative	Somma dei valori negativi	Risultato
Una	5	-1	AMMESSO
Una	4	-2	AMMESSO
Due	5, 5	-2	AMMESSO
Due	5, 4	-3	AMMESSO
Due	4, 4	-4	SI DISCUTE NEL CDC LA AMMISSIONE/NON AMMISSIONE
Tre	5, 5, 5	-3	AMMESSO
Tre	5, 5, 4	-4	SI DISCUTE NEL CDC LA AMMISSIONE/NON AMMISSIONE
Tre	5, 4, 4	-5	NON AMMESSO
Tre	4, 4, 4	-6	NON AMMESSO
Quattro	5, 5, 5, 5	-4	SI DISCUTE NEL CDC LA AMMISSIONE/NON AMMISSIONE
Quattro	5, 5, 5, 4	-5	NON AMMESSO
Quattro	5, 5, 4, 4	-6	NON AMMESSO
Quattro	5, 4, 4, 4	-7	NON AMMESSO
Quattro	4, 4, 4, 4	-8	NON AMMESSO
Cinque o oltre	//	//	NON AMMESSO

Nella valutazione si terrà conto delle peculiarità dell'alunna/o e del suo percorso scolastico.

3. Fondamentale è la relazione finale del Consiglio di Classe che indicherà i programmi effettivamente svolti, le linee didattiche, gli interventi effettuati e la sintesi di quanto la programmazione educativa e didattica nel triennio ha ipotizzato, vagliato, realizzato e verificato.
4. Il colloquio pluridisciplinare non è la somma di colloqui distinti, ma dovrà svolgersi con la massima coerenza possibile nella trattazione dei vari argomenti. Verterà sul percorso multidisciplinare proposto dal candidato dal quale la Commissione potrà trarre spunto per approfondimenti e collegamenti con tematiche inerenti, al fine di valutare non solo le conoscenze e le competenze acquisite, ma anche il livello di padronanza di competenze trasversali e la capacità di pensiero critico e riflessivo.
5. Per gli alunni con disabilità possono essere predisposte prove d'esame differenziate coerenti con il livello degli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenziali attitudini e al livello di partenza.

Deroghe al monte ore

1. Le deroghe circa l'obbligo del raggiungimento del monte ore minimo di presenze possono essere applicate dal consiglio di classe nel caso di:
 - Assenze per gravi e documentati motivi di salute;
 - Assenze giustificate per gravi patologie;
 - Assenze giustificate per ricoveri ospedalieri prolungati e/o frequenti;
 - Assenze per malattie contagiose, con allontanamento dalla comunità scolastica sancito dai servizi di medicina di comunità;
 - Assenze per malattia su motivata certificazione del medico curante e/o di un medico specialista con certificazione medica prodotta al rientro dalla malattia;
 - Assenze per terapie mediche certificate;
 - Assenze giustificate per gravi motivi di famiglia;
 - Assenze per motivi "sociali", su certificazione analitica dei servizi che hanno in carico gli alunni interessati;
 - Assenze per particolari situazioni familiari, preventivamente comunicate alla scuola, che hanno visto anche l'intervento dei Servizi Sociali dell'Ente Locale e che hanno comportato una limitata frequenza scolastica;
 - Assenze per uscite anticipate per attività sportiva debitamente richieste e certificate dall'Associazione Sportiva di appartenenza riconosciuta dal CONI;
 - Assenze per partecipazione a percorsi di formazione artistici e musicali di comprovata rilevanza;
 - Assenze per situazioni di particolare disagio familiare o personale di cui è a conoscenza il consiglio di classe;
 - Alunne e alunni stranieri che si iscrivono ad anno scolastico iniziato senza documentazione pregressa;
 - Allontanamento dal territorio per motivi familiari.
2. Le prove scritte per le due lingue comunitarie non saranno svolte per l'a.s. 2021-2022.
3. Tutto il lavoro compiuto nell'arco dell'anno scolastico nelle attività curricolari costituisce "programma d'esame". Gli alunni devono presentarsi al colloquio orale sviluppando un percorso interdisciplinare a partire da un argomento concordato con il CdC, utilizzando una mappa concettuale che li aiuti nell'esposizione orale e che potrà essere ampliata da supporti cartacei e/o multimediali. Nel corso del colloquio orale saranno valutate le competenze di educazione civica e delle lingue straniere.

4. Gli alunni DVA possono svolgere una o più prove scritte differenziate in linea con gli interventi educativo didattici attuati sulla base del Piano Educativo Individualizzato (PEI) secondo le previsioni contenute nell'art. 318 del Testo Unico (D.Lgs. n. 297/1994). Tale decisione è assunta dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio finale e adottata dalla Commissione d'esame in sede di riunione preliminare.
5. Le alunne e gli alunni con disturbo specifico di apprendimento sostengono le prove d'esame secondo le modalità previste dall'articolo 14 del decreto ministeriale n° 741/2017 e coerenti con il piano didattico personalizzato. Potranno essere utilizzati tempi più lunghi di quelli ordinari, idonei strumenti compensativi e criteri valutativi attenti soprattutto ai contenuti piuttosto che alla forma, sia nelle prove scritte, sia in fase di colloquio (*Legge 170 / 2010*, art. 5; *Decreto ministeriale* del 12 luglio 2011, art. 6; *nota MIUR 3587* del 3 giugno 2014).

Le misure sono decise in sede di Consiglio di classe e di riunione preliminare della Commissione d'Esame.

6. Per altre situazioni di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), formalmente individuati dai singoli Consigli di classe, dovranno essere fornite alla Commissione d'esame utili e opportune indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l'esame (*nota MIUR 3587* del 3 giugno 2014 e *nota 562* del 03 aprile 2019).

La Commissione, esaminati gli elementi forniti dai Consigli di classe, terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. A tal fine si dovrà tenere in particolar conto, nella formulazione delle prove scritte d'esame, di un criterio di gradualità, valido comunque per tutti gli studenti, che possa permettere loro di affrontare proficuamente le prove.

Valutazione esame di stato

Secondo l'articolo 8 del decreto legislativo n. 62/2017 all'esito finale dell'Esame di Stato concorrono:

- il voto di ammissione
- i voti delle 2 prove scritte
- il voto del colloquio.

Il voto d'ammissione è espresso dal Consiglio di classe in decimi senza frazioni decimali considerando il percorso scolastico compiuto dall'allievo nella scuola secondaria di 1° grado (art. 6/5 DL 62/2017).

Il voto di ammissione, previo accertamento della prescritta frequenza ed eventuale applicazione di deroga, è formulato dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio finale a partire dalla media ponderata delle medie aritmetiche del primo anno in misura del 20%, del secondo anno in misura del 30% e del terzo anno in misura del 50% deliberati dal Consiglio per l'ammissione all'Esame di Stato, escluso il voto di comportamento.

Voto ammissione= (media primo anno · 20+mediasecondoanno · 30+mediaterzoanno · 50): 100

Il punteggio così ottenuto è arrotondato all'intero successivo per decimali superiori al 7, arrotondato all'intero inferiore per decimali inferiori al 3.

Nei casi intermedi, su proposta del coordinatore, il Consiglio di Classe si riserva di arrotondare la media ottenuta:

- **per difetto** nei casi di studenti ammessi all'Esame di Stato nonostante la presenza di lacune (accuratamente verbalizzate) in una o più discipline;
- **per eccesso** per aspetti connessi al percorso triennale quali:
 - miglioramento rispetto ai livelli di partenza, con riferimento agli obiettivi trasversali - atteggiamento soggettivo di impegno, inteso come comportamento positivo nell'adempimento responsabile dei propri doveri;
 - adeguata risposta alle opportunità educative e didattiche programmate dalla scuola (progetti, iniziative, attività interdisciplinari ed extracurricolari) ai fini dell'individualizzazione dell'apprendimento. Il voto di ammissione può essere inferiore a 6/10 nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (nota 1865/2017 illustrativa del DM 741/2017 e OM 52/2021).

I **voti delle prove scritte e del colloquio**, espressi in decimi, sono accompagnati da una valutazione argomentativa e daranno per risultato una media non arrotondata che concorrerà alla formazione del voto finale con un peso pari al 50%.

Il **voto finale** dell'Esame di Stato è il risultato della media tra il voto di ammissione all'esame nel peso del 50% e il punteggio ottenuto agli scritti e al colloquio nel peso del 50% arrotondato all'unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5.

$$\text{Voto finale} = (\text{voto ammissione} + \text{voto prove esame}) : 2$$

Per superare l'Esame di Stato si deve raggiungere il voto finale minimo di 6/10.

La C.M. n. 48 del 31 maggio 2012 prevede che «a coloro che conseguono un punteggio di dieci decimi può essere assegnata la lode da parte della Commissione esaminatrice con decisione assunta all'unanimità (DPR n. 122/2009)» in sede di riunione plenaria.

L'eventuale non licenziamento all'Esame si giustifica quale estrema possibilità di recupero, orientamento e maturazione offerta all'alunno, nell'intento di promuoverne la formazione e la crescita personale e culturale.

Criteria approvati con delibera n. 58 Collegio Docenti del 17/05/2022

Documento approvato con delibera n. 50 Del Consiglio di Istituto del 25/05/2022